

**Non profit.** Gli enti neocostituiti hanno 60 giorni di tempo per la trasmissione alle Entrate

# Nuove associazioni alla prova Eas

## La scadenza del 15 dicembre non archivia l'invio del modello

**Marta Saccaro**

La scadenza del 15 dicembre non archivia il modello Eas. L'obbligo di inviare, entro metà mese, la comunicazione sui dati rilevanti ai fini fiscali all'agenzia delle Entrate, riguarda tutte le associazioni già costituite entro il 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore dell'articolo 30 del Dl 185/08) e tutte quelle che sono nate nell'intervallo di tempo compreso fra il 30 novembre 2008 e il 15 ottobre 2009.

### Nuove associazioni

Per i soggetti che si sono formati dopo il 15 ottobre, il modello Eas deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di costituzione. Questa scadenza è fissata dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009. Il termine per l'adempimento va contato sulla base della «costituzione» del soggetto: per la scadenza dei 60

giorni non vale quindi tenere conto della data di autenticazione o di registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto. Ad esempio, un'associazione che si è costituita il 20 ottobre dovrà trasmettere la comunicazione entro il 19 dicembre prossimo. Riguardo agli enti di nuova costituzione, le istruzioni alla compilazione del modello Eas fanno presente che, in relazione ai punti 20, 21, 23, 24, 30 e 31 devono essere indicati i dati previsionali.

### Variatione dei dati

Le istruzioni ricordano che il modello deve essere nuovamente presentato in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati. In questa ipotesi, la scadenza è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. In questa circostanza, dovranno essere nuovamente inseriti nel modello tutti i dati richiesti, anche quelli

non variati: in pratica, la nuova comunicazione si sovrappone a quella già trasmessa. Non costituisce causa di variazione dei dati, che comporta l'onere di ritrasmettere il modello, una modifica delle informazioni indicate nei punti 20 e 21, oppure nel numero dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33), oppure dei dati richiesti ai punti 23, 24, 30 e 31. In effetti, le informazioni chieste ai punti sopra indicati riguardano, per lo più, dati di bilancio che è naturale si modifichino di anno in anno. Non avrebbe quindi senso richiedere il continuo aggiornamento di questi elementi.

### Doppia comunicazione

Alcune perplessità può, invece, far sorgere l'adempimento, quando si tratta di comunicare dati la cui variazione è già stata segnalata all'amministrazione finanziaria in base ad altre norme.

Ad esempio, per effetto dell'articolo 35 del Dpr 633/72, un'associazione soggetto passivo Iva è tenuta a comunicare le variazioni dei dati relativi al legale rappresentante o alla sede nel termine di 30 giorni. In base alle istruzioni al modello Eas, tuttavia, la modifica di questi dati comporta, per l'associazione, anche l'onere di trasmettere nuovamente la comunicazione interamente compilata (e la scadenza, in questo caso, è il mese di marzo dell'anno successivo).

Non è chiaro quale sia la sanzione collegata all'eventuale inadempimento ma è auspicabile, in questa ipotesi, che non si renda applicabile la decadenza dalle agevolazioni fiscali prevista per chi omette di effettuare il primo invio del modello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**DOMANI SUL SOLE 24 ORE**  
Il modello Eas sotto la lente

### La tabella di marcia

#### 15 dicembre 2009

È il termine entro cui devono presentare il modello Eas le associazioni già costituite al 29 novembre 2008 e quelle costituite fra il 29 novembre 2008 e il 15 ottobre 2009

#### 60 giorni dalla costituzione

Per le associazioni che si sono costituite dopo il 15 ottobre 2009, il modello Eas va presentato entro 60 giorni. Un ente costituito il 20 ottobre 2009, dovrà presentarlo, ad esempio, entro il 19 dicembre

#### 31 marzo dell'anno successivo

Se i dati comunicati subiscono una variazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo il modello Eas va ripresentato

